

## INTERVENTO

# Una regola europea è l'unica strada

**PRO E CONTRO**  
 Meritevole l'intento,  
 ma le incertezze  
 applicative e il mancato  
 allineamento alla Ue  
 penalizzano gli operatori

di Michele Tronconi

**A** proposito di «Made in» la legge n. 99/09 sta ponendo molti problemi di immediato adeguamento agli operatori economici dell'abbigliamento, e non solo. Molti sono i difetti, subito segnalati da Sistema Moda Italia, soprattutto in vista di un'entrata in vigore repentina, in pieno Ferragosto. La mancanza di chiari termini attuativi è uno dei difetti principali, insieme al disallineamento con la normativa Ue. Vi sono, tuttavia, anche dei meriti che vanno attentamente considerati al fine di una giusta correzione di rotta. Il tema della marcatura d'origine sta ingenerando troppa confusione per qualcosa che dovrebbe consentire maggiore chiarezza, soprattutto tra i consumatori. Come strumento di trasparenza ha dei limiti, purtroppo, che derivano dalla funzione doganale per cui è stata concepita.

Se si eccettuano i casi di merci «interamente ottenute» in un certo Paese, in tutti gli altri casi l'origine viene attribuita sulla base dell'ultima trasformazione sostanziale, definita per via convenzionale (Reg. Ue 2913/92). Cosa, questa, che non sempre è coerente con le esigenze conoscitive dei consumatori. Come nel caso dell'occhialeria, se ci si riferisce all'assemblaggio di lenti e montature,

A queste difficoltà tecniche si aggiunge l'incertezza interpretativa, in sede giudiziaria. Una recente sentenza in Cassazione, ad esempio, ha del tutto stravolto il concetto doganale d'origine, rendendo ancora meno chiaro il significato della dicitura made in Italy. La sentenza, infatti, ha ritenuto che la centralità logistica e progettuale di un committente finale italiano, nei confronti di prodotti interamente realizzati all'estero, fosse sufficiente a giustificare l'appellativo di «fatto in Italia». In pratica la suprema Corte ha dato vita surrettiziamente a una nuova definizione d'origine, che compete, però, esclusivamente all'Unione Europea, a causa della delega in materia di commercio internazionale.

Che tale interpretazione sia errata e contraria al volere popolare, lo dimostra proprio l'introduzione della norma contenuta nella legge 99/09; il legislatore, infatti, ha fatto espresso riferimento «al luogo di fabbricazione o di produzione», «ai sensi della normativa europea sull'origine». Vale la pena, quindi, interrogarsi su quale sia la ratio sottostante a tale norma. Essa si evince dal contesto in cui è annidata: l'anti-contraffazione e, più in generale, lo sviluppo economico. Esiste una pratica sleale perseguita nell'ambito del commercio internazionale, che viene indicata col nome di *italian sounding*.

Si tratta di nomi, marchi e simboli che evocano l'origine italiana per indurre il consumatore all'acquisto, anche se si tratta di merci realizzate altrove. Ciò avviene soprattutto per quelle merceologie per cui è forte l'appeal internazionale del made in Italy: dall'alti-

mentare, all'abbigliamento. Con la legge 99/09 il legislatore si è occupato di perseguire l'*italian sounding* perpetrato dagli stessi italiani, nei confronti di loro concittadini, non potendo però intervenire contro quello praticato da produttori stranieri. Siccome in Europa, e quindi in Italia, non esiste l'obbligo di apporre la marcatura d'origine, qualsiasi marchio italiano che immetta al consumo un prodotto importato può lasciar supporre trattarsi di una produzione nazionale. Magari giustificandone la consistenza del prezzo. Il problema c'è, anche perché altrimenti il legislatore non lo avrebbe ritenuto meritevole di tutela a favore dei consumatori, che dei produttori italiani. Senza dimenticare, però, che ci sono operatori forti del loro marchio che non nascondono l'origine estera di certe loro produzioni. Inoltre, un problema lasciato aperto dalla norma in questione riguarda i casi di marchi italiani, o di nome italiano, ma di proprietà estera; ad essi la norma sembra non potersi applicare, creando un ulteriore, ingiustificabile disparità di trattamento. Un motivo in più per ripartire dalla proposta di regolamento comunitario sulla marcatura d'origine obbligatoria per le merci extra-Ue, limitatamente ad una lista merceologica su cui è già intervenuta una forte mediazione tecnico-economica. Tale impostazione, infatti, non solo è la più corretta ma è anche la più garantista e trasparente perché mette sullo stesso piano tutti gli operatori europei, senza distinzioni di sorta.